

**DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018
40/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA EMME EFFE S.R.L.S. NEI CONFRONTI DI
E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 130008667**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005^a riunione del 1 febbraio 2018

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 10 maggio 2017 (prot. Autorità 17591 del 16 maggio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, Emme-Effe S.r.l.s. (di seguito: reclamante) ha contestato ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la modifica del codice di rintracciabilità di una pratica per la connessione alla rete di un impianto alimentato da fonte rinnovabile;
2. con nota del 14 giugno 2017 (prot. Autorità 20672 del 14 giugno 2017), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22200 del 28 giugno 2017), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 2 ottobre 2017 (prot. Autorità 31922 del 2 ottobre 2017), l'Autorità ha chiesto al reclamante alcune precisazioni in ordine al pregiudizio arrecato dalla condotta del gestore, senza tuttavia ricevere alcuna risposta;
5. in data 15 gennaio 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le disposizioni TICA, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c), che definisce il «codice di rintracciabilità» di una pratica di connessione: *“il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati”*.

QUADRO FATTUALE:

7. In data 29 agosto 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete di un impianto eolico di potenza pari a 60 kW, da realizzarsi nel comune di San Biase (CB);
8. in data 13 ottobre 2016, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice pratica 130008667;
9. in data 19 dicembre 2016, il reclamante segnalava al gestore di non aver potuto inviare l'accettazione del preventivo di connessione tramite il Portale Produttori a causa di una presunta manomissione dello stesso; il reclamante provvedeva, quindi, ad inviare l'accettazione del preventivo di connessione tramite un messaggio di posta elettronica certificata, chiedendo al gestore il ripristino del codice di rintracciabilità originariamente attribuito alla pratica;
10. in data 18 gennaio 2017, il gestore informava il reclamante che:
 - a) l'accettazione del preventivo con precedente codice di rintracciabilità 130008667, successivamente modificato in T0735592, era stata correttamente effettuata in data 19 dicembre 2016;

- b) la modifica del codice di rintracciabilità si era resa necessaria per “*consentire la gestione del coordinamento tra gestori di cui all’art. 35 TICA, nello specifico Terna*”;
 - c) da quel momento in poi, il reclamante, avrebbe dovuto fare riferimento al nuovo codice di rintracciabilità attribuito T0735592, da utilizzare anche per l’inoltro dei futuri servizi presenti sul Portale Produttori.
11. In data 11 marzo 2017, il reclamante chiedeva, nuovamente al gestore il ripristino del precedente codice di rintracciabilità 130008667.
 12. In data 12 aprile 2017, il gestore sollecitava il reclamante all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell’impianto di produzione;
 13. successivamente, in assenza di riscontri da parte del reclamante, il gestore procedeva, ai sensi dell’articolo 9 del TICA, all’annullamento della pratica di connessione T0735592.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

14. Il reclamante afferma che il Portale Produttori sia stato “manomesso”, e che ciò gli ha reso impossibile trasmettere l’accettazione del preventivo identificato dal codice 130008667; al riguardo, il reclamante ha prodotto copia di una schermata del Portale Produttori in cui evidenzia la contraddizione derivante dal fatto che l’emissione del preventivo (inviato il 13 ottobre 2016) è antecedente alla richiesta di connessione presentata in data 24 ottobre 2016.
15. Il reclamante ribadisce, quindi, di non essere stato posto nelle condizioni di accettare il preventivo 130008667, subendo a causa di ciò un grave danno.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

16. Il gestore afferma di aver adeguatamente chiarito al reclamante, con le proprie note del 18 gennaio 2017 e del 7 aprile 2017, le circostanze che hanno portato alla modifica del cambio del codice di rintracciabilità della pratica, e nello specifico, il necessario coordinamento tra gestori, e di aver, inoltre, evidenziato nelle sopraccitate note, che il cambio di codice pratica non avrebbe comportato alcun nocumento o problematica al reclamante medesimo.
17. Il gestore, pertanto, non ravvisando alcuna irregolarità nella propria condotta, chiede l’archiviazione del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

18. Sulla base della ricostruzione del quadro fattuale effettuata nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, emerge l’evidenza della avvenuta variazione del codice di rintracciabilità della pratica di connessione intestata al reclamante;

19. al riguardo, tuttavia, occorre rilevare che il TICA prevede l'obbligo, posto a carico del gestore, di identificare ciascuna pratica di connessione tramite un «codice di rintracciabilità», con il dichiarato fine *“di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati”*;
20. ebbene, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del presente reclamo, risulta del tutto evidente che il gestore ha provveduto alla gestione della modifica del codice di rintracciabilità consentendo al reclamante di mantenere univocamente rintracciabile la propria pratica nel corso del procedimento di connessione, nel rispetto di quanto disposto dal TICA;
21. il gestore, infatti, ha informato il reclamante sia dell'avvenuta modifica del codice di rintracciabilità e delle motivazioni che lo hanno reso necessario, sia della corretta accettazione del preventivo da parte di quest'ultimo;
22. pertanto la modifica del codice di rintracciabilità non ha in alcun modo comportato il mancato accoglimento dell'accettazione del preventivo di connessione.
23. Infine, non vi è evidenza alcuna di conseguenze pregiudizievoli, subite dal reclamante, derivanti dall'utilizzo dei due codici di rintracciabilità, chiaramente correlati tra loro, per l'individuazione della pratica di connessione; tanto più che il reclamante non ha fornito alcuna risposta in tal senso neppure a fronte di specifica richiesta avanzata dall'Autorità con propria nota del 2 ottobre 2017

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da Emme Effe S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. in relazione alla pratica di connessione 130008667;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni